



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 59 del 08/03/2021

**RIORGANIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
AMBIENTALI A CARICO DELLE P.M.I.**

Firmato da: Gianpiero Zinzi



**Il Presidente
GRUPPO CONSILIARE
LEGA CAMPANIA**

Prot. n. 54 del 03/03/2021

Al Presidente del Consiglio Regionale

Dott. Gennaro Oliviero

Al Direttore Generale Attività legislativa

Dott.ssa Magda Fabbrocini

OGGETTO: Trasmissione Proposta di legge.

Si trasmette, per gli adempimenti di conseguenza, la Proposta di Legge dal titolo: <<RIORGANIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI A CARICO DELLE P.M.I.>>, a firma del sottoscritto Consigliere Avv. Gianpiero Zinzi.

**IL PRESIDENTE
Avv. Gianpiero Zinzi**



**Il Presidente
GRUPPO CONSILIARE
LEGA CAMPANIA**

**PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE AVENTE AD OGGETTO:
“RIORGANIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO DELLE
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI A CARICO DELLE P.M.I.”**

**IL PRESIDENTE
Avv. Gianpiero Zinzi**



**Il Presidente
GRUPPO CONSILIARE
LEGA CAMPANIA**

Titolo I – Disposizioni generali e di organizzazione

Art. 1 (Obiettivi e finalità)

1. La presente legge disciplina l'organizzazione e la gestione, in ambito regionale, dei diversi Servizi di Autorizzazione Ambientale anche nei limiti della competenza regionale e nel rispetto della normativa europea e statale, per i profili relativi alla tutela dell'ambiente, ai livelli delle prestazioni e al ruolo degli Enti Locali.
2. Le autorizzazioni ambientali sono rilasciate su istanza di parte secondo criteri di efficienza ed economicità per l'istante e nel rispetto dei principi di massima tutela ambientale di reale cooperazione con gli enti locali, nonché di quanto previsto dal D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss. mm. e ii. e dalla normativa comunitaria di settore.



**Il Presidente
GRUPPO CONSILIARE
LEGA CAMPANIA**

Art. 2 (Campo d'applicazione)

1. L'AUA si applica a tutte le imprese i cui impianti non sono soggetti all'Autorizzazione integrata ambientale (AIA), indipendentemente dalla loro dimensione (piccole, medie o grandi) e che hanno la necessità di dotarsi di almeno uno dei titoli autorizzativi di cui all'articolo 3, comma 1 del D.P.R. 59/2013.
2. Sono altresì soggetti ad AUA gli impianti destinati ad attività di pubblico servizio come impianti di trattamento delle acque reflue urbane, ospedali, isole ecologiche, impianti di cremazione, depositi di automezzi di società di trasporto pubblico e di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ecc purché occorra l'acquisizione di almeno uno dei titoli abilitativi di cui all'art. 3 comma 1 del D.P.R. 59/2013.
3. L'AUA non si applica:
 - a. nel caso in cui l'impianto sia soggetto a verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20 del D.Lgs. 152/2006, l'AUA può essere richiesta solo dopo che l'ente competente a tale verifica abbia valutato di non assoggettare alla VIA i relativi progetti;
 - b. agli impianti la cui autorizzazione sia regolamentata da un procedimento che si caratterizza per specialità ed unicità ossia che comprenda al proprio interno tutti gli atti autorizzatori o abilitativi per l'autorizzazione e l'esercizio dell'impianto, come i seguenti:
 - i. procedimento autorizzativo unico per gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all'articolo 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sia nuovi sia allo scadere di un titolo (scarico, emissioni, etc.) di un impianto già in possesso di un'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208;*
 - ii. procedimento di autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, nonché impianti cogenerativi ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 115/2008;*



**Il Presidente
GRUPPO CONSILIARE
LEGA CAMPANIA**

iii. autorizzazione degli interventi di bonifica di cui all'articolo 242 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

iv. l'autorizzazione allo scarico per la messa in sicurezza di emergenza della falda.

4. Per le attività i cui cicli produttivi non originano scarichi industriali in pubblica fognatura, si rimanda strettamente alla Parte III del D.Lgs. 152/06 così come successivamente modificato e integrato e, particolarmente, al Regolamento n. 6 del 24 settembre 2013 della Giunta Regionale della Campania sui “criteri di assimilazione delle acque reflue domestiche”.



Il Presidente
GRUPPO CONSILIARE
LEGA CAMPANIA

Art. 3 (Autorizzazioni ambientali)

1. Ai fini della presente legge s'intendono per:
 - a. **Autorizzazione Integrata Ambientale:** il provvedimento rilasciato dagli Uffici regionali che autorizza l'esercizio di una installazione in conformità ai requisiti di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni;
 - b. **Autorizzazione Unica Ambientale:** il provvedimento rilasciato dai Comuni attraverso lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'articolo 3 del D.P.R. 59/2013.



**Il Presidente
GRUPPO CONSILIARE
LEGA CAMPANIA**

**Art. 4
(Soggetti e Autorità competenti)**

1. Ai fini della presente legge s'intende per Autorità competente all'adozione dell'AUA, ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7/8/1990, n. 241 la Regione Campania.
2. Ai fini della presente legge s'intendono per SCA (Soggetti Competenti in materia Ambientale) tutti i soggetti, pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, in base alla normativa vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti dall'Autorizzazione Unica Ambientale, secondo le discipline nazionali e regionali di settore:
 - a1. Autorizzazione agli scarichi in fognatura (Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006) - Soggetto Competente: Ente Idrico Campano;
 - a2. Autorizzazione agli scarichi NON in fognatura (Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006) - Soggetto Competente: Comune;
 - b. Comunicazione preventiva (articolo 112 del D.Lgs. n. 152/2006) per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste (aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b, c) e piccole aziende agroalimentari) - Soggetto Competente: Comune;
 - c. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (articolo 269 del D.Lgs. n. 152/2006) - Soggetto Competente: Regione Campania U.O. Dirigenziali;
 - d. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera in Via Generale - (articolo 272 del D.Lgs. n. 152/2006) - Soggetto Competente: Regione Campania U.O. Dirigenziali;
 - e. Comunicazione (comma 4) o Nulla osta (comma 6) in materia di impatto acustico (articolo 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447) - Soggetto Competente: Comune;



**Il Presidente
GRUPPO CONSILIARE
LEGA CAMPANIA**

- f. Autorizzazione all' utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99) - Soggetto Competente: Regione Campania STAP Agricoltura Regionali;
- g. Comunicazioni per l'esercizio in procedura semplificata di operazioni di recupero di rifiuti, pericolosi e non pericolosi (214 e segg. D.Lgs. n. 152/2006) - Soggetto Competente: Provincia.



Il Presidente
GRUPPO CONSILIARE
LEGA CAMPANIA

Art. 5 (Definizioni)

1. **Sportello unico attività produttive (SUAP):** unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160;
2. **Gestore:** persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (art.2, comma 1, lett. d) del Regolamento);
3. **Modifica di un impianto:** ogni variazione al progetto, già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o dell'impianto, che possa produrre effetti sull'ambiente;
4. **Modifica sostanziale di un impianto:** ogni modifica considerata sostanziale ai sensi delle normative di settore che disciplinano gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale compresi nell'autorizzazione unica ambientale in quanto possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
5. **Provvedimento unico:** conclusione del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
6. **U.O.D - Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti:** gli Uffici Regionali strutturati per Provincia (ex STAP);
7. **Sito dell'impianto:** tutto il terreno sotto il controllo gestionale di un'unica organizzazione che comprende attività, prodotti e servizi e nella quale siano svolte una o più attività e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento.



**Il Presidente
GRUPPO CONSILIARE
LEGA CAMPANIA**

Titolo II - Organizzazione del Servizio di Autorizzazioni ambientali

Art. 6 (Le Unità Operative Ambientali)

1. La Giunta Regionale, con proprio Decreto e senza oneri aggiuntivi per il Bilancio regionale, organizza entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Servizio AUA presso le U.O.D. "Autorizzazioni ambientali e rifiuti" già individuate, una per ogni provincia.



**Il Presidente
GRUPPO CONSILIARE
LEGA CAMPANIA**

**Art. 7
(Competenze della Regione in materia di A.U.A.)**

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, la Regione Campania, nel quadro delle competenze definite dalle norme costituzionali svolge le funzioni di Autorità Competente ai sensi del DPR 59/2013 e, precisamente:
 - a) coordina i diversi SCA coinvolti nella procedura di AUA;
 - b) presiede la Conferenza di Servizi nei casi previsti dall'art. 4 del DPR 29/2013;
 - c) provvede all'adozione dell'AUA e alla trasmissione al SUAP per il rilascio della stessa;
 - d) coordina le attività di controllo utilizzando l'ARPAC.



**Il Presidente
GRUPPO CONSILIARE
LEGA CAMPANIA**

**Art. 8
(Modifiche al campo di applicazione dell'A.U.A.)**

1. Per gli impianti soggetti a comunicazione o a titolo abilitativo di carattere autorizzatorio, il Gestore è obbligato a presentare istanza di AUA anche alla scadenza della comunicazione;
2. È sempre facoltà del Gestore di avvalersi dell'autorizzazione a carattere generale di cui all'art. 3 di cui all'art. 272 del D.Lgs. 152/2006, in luogo dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.) , così come previsto dall'art. 3, comma 3 e dall'art. 7 del DPR 13 marzo 2013 n. 59;
3. Sono esclusi dall'AUA gli impianti connessi ad interventi di bonifica o messa in sicurezza di emergenza, poiché afferenti a specifica normativa settoriale e caratterizzati da un esercizio limitato alla durata dell'intervento di bonifica/messa in sicurezza;
4. Sono esclusi dall'A.U.A. tutti gli scarichi di acque reflue domestiche e/o ad esse assimilate ai sensi degli artt. 101 e 124 del Dlgs. 152/06 e ss.mm. e ii. e come regolamentati dal Reg. n. 6 del 24/029/2013 della Regione Campania;
5. Con cadenza annuale la Regione Campania provvederà al monitoraggio sul numero delle domande presentate per il tramite dei SUAP per verificare, tra l'altro, i tempi impiegati per l'istruttoria e per il rilascio dell'AUA, nonché eventuali elementi di criticità.



**Il Presidente
GRUPPO CONSILIARE
LEGA CAMPANIA**

Titolo III- Disposizioni transitorie e finali

Art. 9

(Transizione al nuovo assetto normativo)

1. In fase di prima attuazione della presente legge, si applicano le norme di cui al DPR 59/2013;
2. Al decorrere del 90esimo giorno dell'entrata in vigore della presente legge, le istanze di AUA dovranno essere trasmesse dai SUAP alle seguenti UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti:

UOD 50 17 05 - Avellino

UOD 50 17 06 - Benevento

UOD 50 17 07 - Caserta

UOD 50 17 08 - Napoli

UOD 50 17 09 - Salerno
1. Nella fase transitoria la competenza resta in capo alle Province che, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, trasmettono i fascicoli digitali relativi alle istanze di AUA adottate e a quelle da adottare alle UOD Regionali corrispondenti.
2. Al decorrere del 90esimo giorno i procedimenti non ancora adottati vengono conclusi dalle UOD Regionali.
3. Il personale non dirigenziale dipendente delle Province della Campania, che ha svolto attività afferenti ai procedimenti di AUA per almeno sei mesi alla data di approvazione della presente legge è trasferito di diritto nei ruoli organici della Regione Campania nelle UOD della provincia di appartenenza con prosieguo, senza soluzione di continuità, del rapporto di lavoro, mantenendo inalterata la categoria economica e giuridica di appartenenza



**Il Presidente
GRUPPO CONSILIARE
LEGA CAMPANIA**

comprensiva degli eventuali incarichi di posizione organizzativa in essere all'atto del trasferimento.

Art. 10

(Norma finanziaria e entrata in vigore)

1. La presente proposta di legge non comporta aggravio finanziario a carico della finanza pubblica, ed entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
2. La Giunta regionale provvederà con proprio atto alle opportune variazioni di bilancio dovute all'applicazione dell'art. 9, comma 3 e inerente il costo del personale non dirigenziale trasferito dalle Province alla Regione.



**Il Presidente
GRUPPO CONSILIARE
LEGA CAMPANIA**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La necessità di questa proposta di legge nasce dalla considerazione che i sistemi autorizzatori ambientali si muovono tra incertezze normative e difficoltà applicative e di coordinamento.

Dall'11 aprile 2014, ad esempio, le imprese devono fare i conti con le nuove regole del D.lgs. 46/2014 che ha prodotto un corposo restyling della Parte II del "Codice dell'Ambiente" e che tocca praticamente tutti gli aspetti della disciplina relativa all'AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) contenuta nella parte II del Dlgs 152/2006.

Tra le novità spicca l'aumento dei progetti da sottoporre ad AIA con il conseguente allungamento delle procedure di recupero dei complessi industriali abbandonati e gravi ripercussioni sulle imprese che, specialmente in Regioni a bassa densità industriale come la Campania, avrebbero addirittura necessità di corsie preferenziali tanto per l'accesso al credito quanto per il rilascio delle autorizzazioni.

Questa Proposta di legge si occupa esclusivamente di quelle ambientali, ma la complessità dell'argomento non deve distogliere l'attenzione da quello che è il regime transitorio e la gestione di questo delicato momento di passaggio dal "vecchio" al "nuovo" sistema, perché se per decenni la cifra della Pubblica Amministrazione nei confronti del cittadino-impresa è stata: *<<dimmi chi sei e cosa vuoi fare (sotto la tua sola responsabilità) e poi, e quando avrai ottenuto tutte le autorizzazioni dai diversi Enti, torna e vediamo se ci sono o meno le condizioni per farti realizzare la tua impresa>>* oggi il clima sta cambiando velocemente, ma questa sterzata repentina verso l'autorizzazione unica (perché è la somma di diverse autorizzazioni) e preventiva (perché basata sul progetto) fatica a decollare in ragione di diversi *shortcut* normativi che il legislatore regionale ha il dovere di risolvere.

Con questa proposta si parte dall'ultima nata tra le procedure autorizzatorie semplificate: l'Autorizzazione Unica Ambientale, introdotta dal Governo con il Dpr 59/2013, e dedicata *in*



**Il Presidente
GRUPPO CONSILIARE
LEGA CAMPANIA**

primis per le PMI e per gli <<impianti non soggetti ad AIA>>, con l'intento di velocizzare la ricomposizione di un tessuto industriale lacerato anche dall'appesantimento burocratico.

L'AUA, che sostituisce ben 7 autorizzazioni/comunicazioni ambientali unificandone tanto la durata (15 anni) quanto le modalità di rilascio, individua nella Provincia l'Autorità competente all'adozione; il procedimento passa per il tramite degli Sportelli Comunali (SUAP) che ne curano la presa in carico e il rilascio.

Ci troviamo quindi in una situazione paradossale per le aziende che intendano aprire ovvero continuare a produrre rinnovando le proprie autorizzazioni ambientali, giacchè queste devono rivolgersi al SUAP dei loro comuni che dovranno, a seconda della loro capacità produttiva da autocertificazione, trasmettere l'istanza a due diverse Autorità Competenti: la Regione (per l'AIA) o la Provincia (per l'AUA).

Da qui in avanti, però, le istruttorie che susseguiranno dai vari uffici saranno sostanzialmente le stesse e coinvolgeranno i medesimi attori, avendo tutte un profilo squisitamente tecnico; ma mentre la Regione Campania ha nell'ARPAC un suo Ente strumentale autorizzato per legge a fornire pareri e prescrizioni, le Province, devastate dai tagli, a corto di personale tecnico e impossibilitate a stipulare accordi di consulenza perfino con le Università, trovano enormi difficoltà nel portare avanti una procedura che si ribadisce essere del tutto uguale a quella dell'AIA.

A tale riguardo si fa presente che a livello nazionale, l'AUA non si applica ai progetti sottoposti a VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) laddove la normativa statale o regionale disponga che il provvedimento finale comprenda e sostituisca tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale; in Campania, la VIA non sostituisce altre autorizzazioni ambientali incluse nell'AUA, pertanto è ancora più opportuno ed economico il trasferimento delle competenze dagli Uffici AUA delle Province alle UOD Autorizzazioni ambientali della Regione.



**Il Presidente
GRUPPO CONSILIARE
LEGA CAMPANIA**

Ravvicinando i due procedimenti, si permette alla Giunta di essere il terminale unico e ultimo di tutte le autorizzazioni ambientali semplificando, così, anche il passaggio da un regime all'altro in caso, ad esempio, di incremento della produzione. L'AUA dura, infatti, 15 anni e 15 anni è un periodo molto lungo, durante il quale è inevitabile che la realtà in cui gli stabilimenti si trovano subisca cambiamenti, sia di tipo ambientale, sia di tipo pianificatorio, pertanto il legislatore ha previsto, al comma 5 dell'art. 5, la possibilità che l'autorità competente imponga sua sponte il rinnovo dell'AUA o la revisione delle prescrizioni o il passaggio all'AIA; è pertanto opportuno che sia la medesima Autorità a gestire il procedimento.

C'è poi un aspetto assai particolare dell'AUA e sta nel fatto che nel DPR 59/13 non sono previste sanzioni.

Pertanto, nonostante l'AUA sia un obbligo, non sono ancora stati stabiliti gli strumenti coercitivi per regolamentarla, e occorrerà attendere un atto avente forza di legge che stabilisca le sanzioni del caso, le quali non sono confluite nel decreto interministeriale previsto dal comma 3 dell'art. 10 del DPR 59/13 che aveva solo l'obiettivo di adottare un modello semplificato ed unificato per la richiesta dell'AUA.

In attesa che da Roma qualcuno si faccia sentire sul tema, le Province continuano ad accumulare ritardi, le aziende si trasferiscono altrove a causa dei ritardi o addirittura delle mancate risposte e quelle che sono state autorizzate non vengono né controllate né tantomeno sanzionate perché per come è stata concepita l'AUA non si può ritenere che valgano *per relationem* le sanzioni previste dalle norme settoriali, in quanto l'AUA è una nuova autorizzazione che sostituisce determinati titoli ambientali e non è, semplicemente, un semplice atto nel quale essi confluiscono.

Si può dire che l'AUA vada di fatto considerata come l'AIA per la quale il legislatore ha giustamente individuato disposizioni specifiche in caso di mancato rispetto delle condizioni del



**Il Presidente
GRUPPO CONSILIARE
LEGA CAMPANIA**

titolo III-bis del D.Lgs. 152/06, e precisamente agli artt. 29-decies e 29-quattuordieci, indicanti rispettivamente i provvedimenti amministrativi e le sanzioni previste in caso di inottemperanza, quindi abbiamo il dovere quanto meno di unificare l'Autorità competente.

Tutto ciò è possibile richiamando il comma 1-b dell'art. 2 (Definizioni) del DPR 59/2013 che definisce quale: <<Autorità competente: la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241>>.

RELAZIONE FINANZIARIA

La presente proposta di legge non comporta aggravio finanziario a carico della finanza pubblica, mentre alle opportune variazioni di bilancio dovute agli oneri derivanti dalla sua attuazione, e cioè il costo del personale non dirigenziale trasferito dalle Province alla Regione, la Giunta regionale provvederà con proprio atto.